



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 PESCOSOLIDO (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 886223 - Codice Fiscale 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it

E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Pec: comunepescosolido@arcmidiapec.it

Ordinanza n. 23 del 31.07.2012

IL SINDACO

PREMESSO:

- che i cani di proprietà non devono rappresentare in alcun modo pericolo per la pubblica incolumità;
- che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi), a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene sovente sporcato dalle deiezioni, provocando notevoli disagi ai cittadini e degrado al paese;

RITENUTA necessaria l'adozione di un provvedimento atto ad evitare comportamenti che potrebbero avere conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla incolumità delle persone;

VISTO:

- il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
- la Legge Regionale 21 Ottobre 1997, n. 34;
- la Legge 189/04 sul divieto di maltrattamento degli animali e sull'abbandono di animali domestici;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
- l'Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- l'Ordinanza 21 luglio 2010 del Ministero della Salute pubblicata sulla GU n. 199 del 26.08.10;
- la ratifica, avvenuta in data 27.10.10, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- gli articoli 650 e 727 del codice penale;
- il D.Lgs 267/00;

DISPONE

1. ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini ed i parchi;
2. è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove necessario, anche l'apposita museruola;
3. negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare al Comune motivata istanza per limitare l'accesso degli animali sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria. In caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso;
4. rimane fermo il divieto di accesso degli animali nelle scuole;
5. qualunque deiezione degli animali deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore;
6. ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2010, il proprietario/detentore del cane deve provvedere ad identificare e registrare con un microchip il proprio animale presso l'anagrafe canina;
7. i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida, alle persone affette da disabilità documentata ed alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso di svolgimento delle proprie mansioni.

Ferme restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7-bis del D.Lgs 267/00.

La Forza Pubblica e gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 31.07.2012

Il Sindaco
f.to dr. Giuseppe Cioffi